

STATUTO

L'IRIDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SELVAZZANO DENTRO PD VIA
VIVALDI 14/16

Numero REA: PD - 246640

Codice fiscale: 00030670285

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-12-2020 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO FRANCESCO CRIVELLARI

ALLEGATO A) N. 269677/42699 REP.

STATUTO

-

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita la società cooperativa sociale denominata

"L'IRIDE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Selvazzano Dentro (PD).

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Scopo

La Cooperativa non ha fini di lucro, è retta dallo scopo mutualistico e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, come previsto dalla Legge 8.11.1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità conseguenti e correlate alla malattia mentale, nonché alla tutela e cura di minori e anziani.

La Cooperativa si propone altresì di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione vigente; le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 5 - Oggetto

5.1 La Cooperativa, per il conseguimento degli scopi sociali, stabilmente o

temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, intende esercitare le seguenti attività:

- attività e servizi di riabilitazione e/o socio educativi occupazionali;
- gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza, socializzazione ed animazione;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
- servizi di trasporto per garantire l'accesso ai servizi erogati;
- servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia tradizionali che innovativi e sperimentali;
- servizi e strutture a ciclo diurno e residenziale, rivolti a minori, adolescenti e madri con figli minori;
- centri diurni di aggregazione minorile e giovanile (anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche);
- attività di recupero e sostegno scolastico, e interventi mirati a evitare la dispersione o l'abbandono scolastico;
- servizi di informazione e orientamento rivolti ai giovani, agli stranieri, alle donne;
- iniziative a carattere animativo, culturale, formativo ed educativo rivolte alla Comunità Locale, anche in collaborazione con le scuole e altre agenzie educative, finalizzate a prevenire il disagio minorile ed adolescenziale, a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, a favorire il benessere e lo sviluppo di tutta la Comunità nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- attivazione di percorsi di sostegno psicologico e psicoterapia individuale, familiare e di gruppo;
- gestione di attività museali e di sistemi bibliotecari;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di esigibilità dei loro diritti.

Sono escluse dall'oggetto sociale tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Cooperativa.

5.2 La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia e le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

5.3 In particolare, a titolo meramente esemplificativo e nei predetti limiti, la Cooperativa tra l'altro potrà:

- a) gestire centri educativi e riabilitativi occupazionali diurni per disabili,

persone svantaggiate e con ritardi di apprendimento, con menomazioni e disabilità conseguenti e correlate alla malattia mentale, minori e anziani, nonché gestire servizi residenziali e comunitari a valenza terapeutica, riabilitativa ed educativa;

b) esercitare attività produttive e commerciali, coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale, con valenze educative e terapeutiche, anche gestendo centri di lavoro finalizzati all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, anche per conto terzi;

c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;

d) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;

e) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali;

f) raccogliere fondi dai soci, comunque non nei confronti del pubblico e in via non prevalente, con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, ai sensi della normativa vigente in materia, con le modalità di svolgimento definite da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea.

5.4 La Cooperativa potrà inoltre svolgere tutte le attività previste dalla Legge 118/2005, dal D.Lgs. 155/2006 ("Disciplina dell'impresa sociale"), dalla L. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare tutte le attività previste dalla L.R. Veneto 22/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

5.5 Oltre a quanto previsto dalle suddette leggi, la Cooperativa potrà inoltre:

1. approntare, organizzare e gestire attività e servizi domiciliari e di assistenza sociale, infermieristica, parasanitaria o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali od altre strutture di accoglienza garantendo cura, sorveglianza e quant'altro;

2. approntare, organizzare e gestire servizi sanitari e parasanitari quali:

- a. ospedali di comunità, hospice HRSA;

- b. reparti di qualsiasi specialità medica (a solo titolo di esempio: lungodegenza, riabilitazione);

- c. ambulatori e studi, anche diagnostici, di qualsiasi tipo quali medici, infermieristici, pediatrici, dentistici, radiologici nonché ambulatori polifunzionali anche attrezzati ad effettuare prelievi del sangue e conseguentemente le analisi di laboratorio di tutti i tipi (ad esempio: sangue, urine, feci, ecc.).

- d. tutti i servizi sanitari e sociali erogabili a domicilio quali ad esempio:

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI):

- I. ADI-A assistenza domiciliare riabilitativa sanitaria;

- II. ADI-B assistenza domiciliare infermieristica sanitaria;

- III. ADI-C assistenza domiciliare programmata sanitaria;

- IV. ADI-D assistenza domiciliare integrata sanitaria (cure palliative);

- V. ADI-E assistenza ospedaliera a domicilio (sanitaria);

- VI. ADI- con intervento socio assistenziale;

- e. servizi sanitari ed organizzativi nelle Unità territoriali di Assistenza Primaria sia in ambulatorio che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza

post operatoria;

f. tutte le attività caratterizzanti un pronto soccorso, dalle attività di trasporto a quelle di cure in emergenza a bordo di qualsiasi tipo di mezzo di trasporto ed a quelle di strutture attrezzate all'uopo per la medicina di urgenza;

g. servizi sanitari di supporto alle attività del pronto soccorso, con attività tipiche di guardia medica, al fine di supportare ed alleggerire le attività del Pronto Soccorso;

h. poliambulatori nel territorio, ambulatori veterinari, ambulatori di servizi sanitari riabilitativi.

5.6 Nello svolgimento della propria attività la Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci ma potrà anche avvalersi delle prestazioni di lavoratori, collaboratori e professionisti terzi non soci, a seguito di specifica richiesta del lavoratore, collaboratore e professionista e con conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque nei limiti di legge.

5.7 Nei soli casi in cui le predette attività rientrino in ambiti riservati a professioni protette e qualora la normativa vigente in materia non ne consenta l'esercizio, pur sempre valendosi di soggetti abilitati, da parte della Cooperativa, la stessa si limiterà all'approntamento ed all'organizzazione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti funzionali allo svolgimento delle corrispondenti professioni, da mettere a disposizione di professionisti, legalmente abilitati ed iscritti negli appositi albi professionali, ai quali rimane riservato l'esercizio personale della prestazione e dell'attività professionale.

5.8 La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione aziendale pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

5.9 Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - ad integrare la propria attività con quella di altri enti cooperativi, anche quale partecipante ai gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies C.C., promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

TITOLO III SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

6.1 L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano, nei limiti di legge, al rischio, ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

A) SOCI COOPERATORI:

A1) soci lavoratori: persone fisiche, ivi compresi i soggetti svantaggiati, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente alle attività della Cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali; prestano la loro opera ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

A2) soci fruitori: persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente od indirettamente, anche in quanto familiari di utenti, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

A3) soci volontari: soci che prestano la loro attività, materiale e/o intellettuale, gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà;

B) SOCI FINANZIATORI:

B1) soci sovventori: persone fisiche e persone giuridiche che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dall'art. 4 della Legge 59/92, possono essere ammesse solo qualora con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria vengano costituiti dalla Cooperativa i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui allo stesso art. 4 della Legge 59/92;

B2) azionisti di partecipazione cooperativa: persone fisiche e persone giuridiche che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dall'art. 5 della Legge 59/92, possono essere ammesse solo qualora con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria vengano adottate dalla Cooperativa le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui allo stesso art. 5 della Legge 59/92; le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa;

B3) altri soci finanziatori: persone fisiche e persone giuridiche che possono essere ammesse a seguito di aumento del capitale sociale deliberato dall'Assemblea Straordinaria, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell'art. 2526 C.C. e delle norme da esso richiamate.

6.3 Ai soci finanziatori di cui al precedente punto B) si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Con riguardo ai diritti spettanti ai soci finanziatori di cui al precedente punto B) si stabilisce che:

a) le azioni sottoscritte possono avere un tasso di remunerazione calcolato in base al risultato del periodo e approvato in Assemblea Soci; il tasso di

riferimento non potrà superare il valore stabilito dalla normativa vigente;
b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul capitale dei soci finanziatori di cui al precedente punto B) solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori;

c) i soci finanziatori di cui al precedente punto B) possono recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione.

6.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione, di cui al precedente punto B1) e delle azioni di partecipazione cooperativa, di cui al precedente punto B2), è stabilita, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

6.5 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al precedente punto B3) deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, con la quale devono essere stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione; - le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; - gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori di tali azioni; - l'eventuale previsione dell'accantonamento, in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori diversi dai soci cooperatori, di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra patrimonio netto e capitale conferito dai soci finanziatori medesimi; - il periodo minimo di durata del loro rapporto sociale; la costituzione dei soci finanziatori in Assemblea speciale, ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge.

6.6 In ragione dell'interesse alla loro formazione o all'inserimento nella Cooperativa, i nuovi soci lavoratori potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci lavoratori detta "soci in formazione".

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti e limiti:

- partecipa alle Assemblee;
- non può rappresentare in Assemblea altri soci;
- vota solo in occasione delle assemblee ordinarie;
- non vota in occasione delle assemblee straordinarie di cui all'art. 24;
- non può essere nominato amministratore.

Il numero dei soci in formazione non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori.

Trascorso un periodo massimo di 2 (due) anni dall'iscrizione, il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria dei soci in formazione, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente Statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nella Cooperativa.

Verificatesi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria dei soci in formazione potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Il Regolamento interno di cui all'art. 4 del presente Statuto disciplinerà il rapporto dei soci in formazione con la Cooperativa.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni vigenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Nella domanda dovrà essere inoltre indicato quanto segue:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero di fax, attività svolta e le specifiche competenze possedute;
- b) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) il numero di azioni che intende sottoscrivere, secondo quanto previsto da apposito Regolamento di capitalizzazione approvato dall'Assemblea;

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare la propria forma giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa; dovrà inoltre allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la

Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, cessazione del rapporto di lavoro o morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, liquidazione o scioglimento, se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

In caso di perdita della qualità di socio per cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'ammissione ad altre categorie di socio.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso dei soci fruitori e volontari è libero.

I soci finanziatori possono recedere, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dopo che sia decorso il periodo minimo di durata del loro conferimento stabilito nella deliberazione di emissione delle loro azioni.

Art. 12 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

- non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso del socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontario, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni del presente statuto e/o dei regolamenti e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- venga meno agli obblighi di presenza e rappresentanza nei momenti societari (quali assemblea, incontri dedicati, altro) senza dare motivata giustificazione al consiglio di amministrazione;
- attui o metta in atto azioni riconducibili a provvedimenti disciplinari gravi che possano incorrere nel licenziamento ai sensi del CCNL applicato;
- senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a

mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

- senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, al recesso o all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Art. 13 - Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato, il quale potrà attivare la procedura arbitrale di cui all'art. 34 del presente Statuto.

L'inerzia del socio decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, eventualmente rivalutato ai sensi di legge, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

Art. 15 - Strumenti finanziari non partecipativi

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria la Cooperativa può emettere anche obbligazioni o altri strumenti finanziari di debito ai sensi degli artt. 2410 e seguenti C.C., nel rispetto di ogni altra normativa vigente in materia e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

TITOLO IV

PATRIMONIO - AZIONI - BILANCIO

DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE

Art. 16 - Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato da:

1) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
conferimenti tutti rappresentati da un certo numero di azioni del valore nominale di Euro 60,00 (sessanta virgola zero zero) ciascuna, fermo restando che il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 18 del presente Statuto;

3) dalla riserva indivisibile costituita dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

4) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge, comprese eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 C.C., da parte dei soci sia cooperatori che finanziatori.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le riserve, salvo quelle in favore dei soci finanziatori, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla Cooperativa nel rispetto dell'art. 26 del DLCPs 14.12.1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 12 della Legge 16.12.1977 n. 904.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e ss. del C.C..

Art. 17 - Caratteristiche delle azioni e loro alienazione

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 34 del presente statuto.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 comma 1 C.C..

Art. 18 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale si apre l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi

di legge, alla redazione del progetto del bilancio, previo esatto inventario, e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità locale tutta, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 19 del presente Statuto;
- e) ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun utile può essere distribuito ai soci cooperatori.

Art. 19 – Bilancio Sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro competente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 20 – Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea che approva il progetto di bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci lavoratori e ai soci in formazione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori e ai soci in formazione, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto da apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma C.C. e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci:

- con pagamento diretto tracciabile;
- con l'emissione di nuove azioni;
- con l'emissione di strumenti finanziari di cui sopra.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 21 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale, se nominato.
- il Revisore Legale dei conti, se nominato.

TITOLO VI ASSEMBLEA

Art. 22 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione in cui ha sede la Cooperativa; è consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, ai sensi dell'art. 2370 c.c..

L'avviso deve essere inviato, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, a ciascun socio, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo e ad ogni altro avente diritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve essere anche affisso in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora gli organi amministrativi o di controllo non vi provvedano, la convocazione è effettuata dal Tribunale ai sensi di legge.

Art. 23 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in proprio o per delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Art. 24 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Fatti salvi i limiti stabiliti dalla legge ed i limiti previsti dal presente Statuto per i soci in formazione, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori non sono attribuiti voti per le azioni da loro detenute in qualità di soci finanziatori.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale e che dovranno essere conservate dalla Cooperativa. Le deleghe non possono essere conferite ai componenti degli organi amministrativi e di controllo. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

Per le votazioni si procederà col sistema di alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 25 - Funzioni dell'Assemblea

a) L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva i bilanci e le relazioni degli Amministratori e destina gli utili;
- 2) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione, se predisposto;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- 4) nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità
- 12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 19 del presente Statuto.

Essa ha luogo almeno due volte all'anno, di cui una nei tempi indicati dall'art. 18 del presente statuto.

L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

b) L'Assemblea Straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 3) sulla revoca della liquidazione;
- 4) su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 26 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 27 - Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori devono essere scelti dall'Assemblea tra i candidati, anche non soci, indicati dagli appartenenti alle diverse categorie dei soci, volendo così garantire la rappresentatività degli interessi di ciascuna categoria di soci, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.

La maggioranza degli Amministratori è scelta, comunque, tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno per la sua carica, non possono ricoprire la carica consecutivamente per più di tre mandati.

Decadono dalla carica gli Amministratori soci che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono, quanto prima, a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di Ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni; inoltre ai Consiglieri e al Presidente o Vice Presidente potranno essere riconosciuti strumenti di tutela assicurativa o legale per le responsabilità assunte durante l'esercizio del loro mandato.

Ai Consiglieri, volontari e sovventori esclusi, potrà essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea.

Art. 28 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa il rigetto della proposta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare l'Amministratore Delegato, precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 C.C., nonché i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute ed a corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies C.C.. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2365 secondo comma C.C., è competente all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, dandone comunicazione ai soci in occasione della prima Assemblea utile.

Art. 30 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

La Cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori e i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 31 – Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a direttori, institori o procuratori speciali la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VIII

COLLEGIO SINDACALE

Art. 32 - Composizione - Nomina - Cessazione

Il Collegio Sindacale viene nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dell'Assemblea; e si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

La retribuzione annuale dei sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio,

I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 33 - Doveri e poteri

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 C.C..

L'Organo Amministrativo può tuttavia rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di

Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

L'attività del Collegio sindacale è documentata in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

TITOLO IX

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 34 - Soggetto incaricato

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale, ove nominato, ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo e ultimo comma, C.C..

In mancanza del Collegio Sindacale, la revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione Legale dei conti iscritti nell'apposito pubblico registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea e ha durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La retribuzione annuale del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'incarico.

La revoca, le dimissioni e la risoluzione consensuale del contratto sono regolati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e succ. modifiche all'art. 13.

Art. 35 - Funzioni

Il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti:

- verifica, almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni.

L'attività di revisione legale dei conti è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa.

Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409-quinquies C.C..

Nel caso di revisione legale dei conti affidata a Società di Revisione Legale, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO X

CONTROVERSIE

Art. 36 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere Assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore Legale dei conti ovvero nei loro confronti, deve essere risolta

mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Padova.

L'Organo Arbitrale dovrà essere composto da un Arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale Padova.

L'Arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO XI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Liquidazione

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Art. 38 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria e con la maggioranza stabilita dall'art. 22 del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C..

TITOLO XII REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 39 - Requisiti mutualistici

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

I predetti principi sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 - Rinvio

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to BOSCHETTO NICOLA

F.to SAMMARCO RAFFAELE

F.to FRANCESCO CRIVELLARI NOTAIO

Esente da imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese.